

Coesia's General Terms and Conditions of Purchase

1. Definizioni.

“Acquirente” indica la FlexLink Italia S.p.A. (l'Acquirente viene indicato altresì come “Parte”).

“Parti” indica congiuntamente Acquirente e Venditore.

“Periodo di Garanzia” indica il periodo di garanzia per i Prodotti e/o i Servizi pari a 24 mesi, a decorrere, rispettivamente, dalla data di consegna dei Prodotti e/o dalla data di esecuzione dei Servizi, salvo quanto diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto.

“Prodotti” indica i prodotti del Venditore specificati nell'Ordine di Acquisto.

“Servizi” indica i servizi del Venditore specificati nell'Ordine di Acquisto.

“Venditore” indica la società che invia una Proposta di Vendita all'Acquirente (il Venditore viene altresì indicato come “Parte”).

2. Ambito di applicazione.

2.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (le “Condizioni Generali”) sono le uniche condizioni che disciplinano l'acquisto da parte dell'Acquirente di Prodotti e/o Servizi del Venditore in base ad Ordini di Acquisto dell'Acquirente.

2.2 L'offerta di Prodotti e/o Servizi inviata dal Venditore all'Acquirente costituisce una proposta di vendita dei relativi Prodotti e/o Servizi sulla base delle presenti Condizioni Generali (la “Proposta di Vendita”).

2.3 La Proposta di Vendita si intende accettata solo nel momento in cui l'Acquirente accetta espressamente per iscritto la Proposta di Vendita tramite l'emissione di un apposito ordine di acquisto (l'“Ordine di Acquisto”).

2.4 Le presenti Condizioni Generali prevalgono in ogni caso sulle condizioni generali di vendita del Venditore, a prescindere dal momento in cui la Proposta di Vendita o le condizioni generali di vendita del Venditore siano state inviate all'Acquirente.

2.5 L'accettazione e/o il pagamento dei Prodotti e/o Servizi da parte dell'Acquirente non costituiscono in alcun caso accettazione delle condizioni generali di vendita del Venditore e non comportano alcuna modifica alle presenti Condizioni Generali.

2.6 L'Ordine di Acquisto e le presenti Condizioni Generali (congiuntamente, il “Contratto”) rappresentano l'intero accordo tra le Parti, ed annullano e sostituiscono ogni altro precedente accordo, verbale o scritto, ed ogni precedente corrispondenza intercorsa tra le Parti, in relazione al medesimo oggetto.

3. Consegna dei Prodotti e/o esecuzione dei Servizi.

3.1 Il Venditore si impegna a consegnare i Prodotti e/o eseguire i Servizi nel luogo convenuto, nel rispetto dei termini e delle condizioni di consegna e/o esecuzione specificate nell'Ordine di Acquisto.

3.2 Il Venditore riconosce ed accetta che i termini di consegna dei Prodotti e/o esecuzione dei Servizi specificati nell'Ordine di Acquisto sono essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.

3.3 Il Venditore riconosce ed accetta che la proprietà dei Prodotti si trasferisce all'Acquirente nel momento in cui tali Prodotti sono ricevuti dall'Acquirente nel luogo specificato nell'Ordine di Acquisto.

3.4 Il Venditore riconosce ed accetta che il rischio di perdita e danneggiamento dei Prodotti si trasferisce all'Acquirente in conformità alle Incoterms specificato nell'Ordine di Acquisto.

3.5 Il Venditore riconosce ed accetta che l'Acquirente ha il diritto di ispezionare i Prodotti e/o i Servizi alla data di consegna dei

Prodotti e/o di esecuzione dei Servizi specificata nell'Ordine di Acquisto.

3.6 L'Acquirente ha il diritto di rifiutare i Prodotti e/o i Servizi nel caso in cui, a seguito dell'ispezione di cui all'art. 3.6, ritenga che non siano conformi a quanto specificato nell'Ordine di Acquisto. In tal caso, il Venditore si impegna ad attivarsi in maniera tempestiva per il ritiro dei Prodotti e/o Servizi non conformi, sostenendo tutte le spese e i costi conseguenti (incluse, a titolo meramente esemplificativo, le spese di trasporto e spedizione dei Prodotti non conformi).

4. Prezzo dei Prodotti e corrispettivo per i Servizi.

4.1 L'importo a titolo di prezzo per l'acquisto dei Prodotti e/o corrispettivo per l'esecuzione dei Servizi è quello specificato nell'Ordine di Acquisto (rispettivamente, il “Prezzo” e il “Corrispettivo”).

4.2 Qualsiasi onere, spesa o costo aggiuntivo sostenuto dal Venditore in relazione alla spedizione dei Prodotti e/o all'esecuzione dei Servizi sarà a carico del Venditore, salvo quanto diversamente stabilito nell'Ordine di Acquisto.

4.3 Qualsiasi variazione del Prezzo dei Prodotti e/o del Corrispettivo per i Servizi non è valida ed efficace in assenza del previo consenso scritto dell'Acquirente.

4.4 Le tempistiche e le modalità di fatturazione e pagamento degli importi effettivamente dovuti (e non contestati) a titolo di Prezzo dei Prodotti e/o Corrispettivo per i Servizi sono quelle specificate nell'Ordine di Acquisto.

4.5 L'Acquirente, senza alcun pregiudizio ai diritti e ai rimedi ad esso spettanti, ha il diritto di compensare in qualunque momento, ai sensi dell'art. 1252 c.c., ogni somma dovuta dall'Acquirente al Venditore con ogni somma dovuta dal Venditore all'Acquirente, a prescindere dai requisiti di liquidità ed esigibilità di tali crediti e debiti.

5. Garanzia dei Prodotti e/o dei Servizi.

5.1 In relazione ai Prodotti, il Venditore si impegna a garantire all'Acquirente che durante il Periodo di Garanzia i Prodotti siano (i) privi di difetti di progettazione e fabbricazione, (ii) conformi alle specifiche tecniche, ai disegni, ai progetti, ai campioni e ad ogni altro requisito indicato nell'Ordine di Acquisto, (iii) idonei allo scopo previsto e capaci di funzionare secondo quanto stabilito nell'Ordine di Acquisto, (iv) commerciabili.

5.2 Durante il Periodo di Garanzia, nel caso in cui l'Acquirente contesti per iscritto al Venditore la difettosità dei Prodotti, il Venditore dovrà attivarsi in maniera tempestiva per la sostituzione o riparazione dei Prodotti difettosi (a scelta dell'Acquirente), sostenendo tutti i relativi costi e/o le relative spese (incluse, a titolo meramente esemplificativo, le spese di trasporto e spedizione dei Prodotti difettosi e dei Prodotti sostitutivi). In tal caso, inoltre, il Venditore si impegna a rimborsare all'Acquirente i costi amministrativi e di gestione relativi al Prodotto difettoso secondo quanto specificato nell'Ordine di Acquisto. Nel caso in cui i Prodotti difettosi non vengano sostituiti o riparati dal Venditore entro un periodo di tempo ragionevole (in ogni caso non oltre 15 giorni dalla contestazione scritta di difettosità inviata dall'Acquirente al Venditore), l'Acquirente avrà il diritto, a spese del Venditore, di rivolgersi a soggetti terzi per sostituire o riparare tali Prodotti difettosi.

5.3 In relazione ai Servizi, il Venditore si impegna a garantire all'Acquirente che durante il Periodo di Garanzia i Servizi siano (i) privi di difetti di progettazione, (ii) conformi alle specifiche tecniche indicate nell'Ordine di Acquisto, (iii) idonei allo scopo previsto secondo quanto stabilito nell'Ordine di Acquisto.

5.4 Durante il Periodo di Garanzia, nel caso in cui l'Acquirente contesti per iscritto al Venditore la difettosità dei Servizi, il Venditore dovrà attivarsi in maniera tempestiva eseguire il ripristino corretto dei Servizi difettosi, sostenendo tutti i relativi costi e/o le relative spese. In tal caso, inoltre, il Venditore si impegna a rimborsare all'Acquirente i costi amministrativi e di gestione relativi al Servizio difettoso secondo quanto specificato nell'Ordine di Acquisto. Nel caso in cui i Servizi difettosi non vengano ripristinati dal Venditore entro un periodo di tempo ragionevole (in ogni caso non oltre 15 giorni dalla contestazione scritta di difettosità inviata dall'Acquirente al Venditore), l'Acquirente avrà il diritto, a spese del Venditore, di rivolgersi a soggetti terzi per ripristinare tali Servizi difettosi.

6. Diritti di Proprietà Intellettuale.

6.1 Le Parti riconoscono e concordano espressamente che: a) tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale di titolarità dell'altra Parte (o a quest'ultima concessi in licenza) sono e rimangono di esclusiva proprietà di tale Parte (o dei relativi licenzianti); b) ciascuna Parte non acquisterà, attraverso il Contratto, alcun diritto sui Diritti di Proprietà Intellettuale dell'altra Parte (o dei relativi licenzianti).

6.2 Nel caso in cui eventuali Diritti di Proprietà Intellettuale del Venditore siano incorporati nei Prodotti e/o nei Servizi, il Venditore concede in licenza all'Acquirente tali Diritti di Proprietà Intellettuale affinché l'Acquirente abbia il diritto di (a) utilizzare i Prodotti e/o commercializzare i Prodotti ai propri clienti, e/o (b) utilizzare i Servizi. Tale licenza è non esclusiva, gratuita, perpetua, irrevocabile e senza limiti territoriali.

6.3 Ai fini delle presenti Condizioni Generali il termine "Diritti di Proprietà Intellettuale" indica ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo a: (a) brevetti; (b) marchi; (c) nomi di dominio Internet; (d) design; (e) software and firmware; e (f) segreti industriali, informazioni tecniche o commerciali, know-how.

7. Garanzia e manleva sui Diritti di Proprietà Intellettuale.

7.1 Il Venditore si impegna a garantire all'Acquirente che l'acquisto, il possesso, la detenzione, l'utilizzo e/o la commercializzazione dei Prodotti e/o dei Servizi non comporti alcuna violazione di Diritti di Proprietà Intellettuale di soggetti terzi.

7.2 Nel caso in cui l'acquisto, il possesso, la detenzione, l'utilizzo e/o la commercializzazione dei Prodotti e/o dei Servizi del Venditore comporti una qualsiasi violazione di Diritti di Proprietà Intellettuale di soggetti terzi, il Venditore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi relativo danno, costo, spesa, sanzione pecuniaria e perdita economica di qualunque tipo.

8. Informazioni riservate.

8.1 Ciascuna Parte potrebbe comunicare all'altra Parte informazioni di natura tecnica e/o commerciale relative ai prodotti, ai servizi, alle previsioni di mercato, oppure informazioni o materiali che comprendono o riguardano Diritti di Proprietà Intellettuale. Tali informazioni, siano esse comunicate oralmente, per iscritto, tramite supporto elettronico o attraverso altre forme di comunicazione, a prescindere dal fatto che siano identificate con la dicitura "segreto", "riservato" o "confidenziale", devono essere considerate informazioni riservate.

8.2 Ciascuna Parte si impegna a: a) mantenere strettamente riservate le informazioni riservate ricevute dall'altra Parte; b) utilizzare le informazioni riservate ricevute dall'altra Parte solo per gli scopi del Contratto; c) non divulgare o comunicare in alcun modo a soggetti terzi le informazioni riservate ricevute dall'altra Parte.

9. Forza Maggiore.

9.1 Nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte a seguito di inadempimento o di ritardo nell'adempimento di una delle obbligazioni derivanti dal Contratto, nel caso in cui tale inadempimento o ritardo nell'adempimento sia causato da avvenimenti al di fuori del ragionevole controllo di detta Parte, inclusi, a titolo meramente esemplificativo: a) calamità naturali; b) inondazioni, incendi, terremoti o esplosioni; c) guerra (dichiarata o meno), insurrezioni, aggressioni, minacce o atti terroristici, disordini di piazza; d) misure o attività poste in essere da autorità amministrative; g) emergenze nazionali o locali.

9.2 La Parte colpita da un evento di forza maggiore si impegna a darne immediata comunicazione scritta all'altra Parte e ad adottare ogni ragionevole sforzo al fine di rimediare all'inadempimento o al ritardo e ridurre al minimo gli effetti dell'evento di forza maggiore sulla propria capacità di dare esecuzione al Contratto.

10. Assicurazione.

10.1 Il Venditore si impegna a stipulare e mantenere efficace, a proprie spese, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (ad inclusione della responsabilità civile derivante dal prodotto) con imprese assicurative di primario standing e con un massimale non inferiore a Euro 10 (dieci) milioni.

10.2 Il Venditore si impegna a consegnare all'Acquirente, su semplice richiesta di quest'ultimo, il certificato di assicurazione che specifichi i dettagli relativi alla copertura assicurativa, nonché idonea documentazione comprovante il regolare pagamento dei relativi premi assicurativi.

11. Clausola risolutiva espressa.

11.1 Fatto salvo il diritto al risarcimento di qualsiasi ulteriore danno, in qualunque momento l'Acquirente ha il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nei casi seguenti: (a) violazione da parte del Venditore di uno dei seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali: 3.1; 3.6; 5.2; 5.4; 7.1; 8.2; 10.1; (b) il Venditore sia soggetto a procedure concorsuali, concordatarie, di insolvenza o di ristrutturazione del debito; (c) si verifichi una qualsiasi variazione della compagine sociale del Venditore; (d) si verifichi un evento di forza maggiore che impedisca al Venditore di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto per un periodo superiore a 30 giorni.

12. Risarcimento e manleva

12.1 Il Venditore si impegna a risarcire e tenere indenne e manlevato l'Acquirente da ogni danno diretto o indiretto, costo o spesa o responsabilità, ivi inclusi quelli derivanti da domande o pretese di terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta di: a) violazione delle garanzie previste dall'art. 5 (Garanzie di qualità dei Prodotti e dei Servizi) delle presenti Condizioni Generali; b) necessità di difesa da domande di terzi; c) qualsiasi altro inadempimento dei Contratti, delle specifiche tecniche e delle Condizioni Generali. In particolare ed a titolo esemplificativo, il Venditore risarcirà e terrà indenne e manlevato l'Acquirente da ogni responsabilità da prodotto che dovesse sorgere in capo all'Acquirente in conseguenza di difetti dei Prodotti.

13. Responsabilità Amministrativa

13.1 Il fornitore è a conoscenza che l'acquirente ha adottato ed attua un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01, nonché il Codice Etico ed un Sistema Internazionale di Anticorruzione, che dichiara di aver compreso. Il fornitore aderisce ai principi del succitato modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e

riportate nel predetto modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. Il fornitore manleva fin d'ora l'acquirente per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del fornitore o di suoi eventuali collaboratori. Qualora il fornitore, o i suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte del fornitore o di suoi eventuali collaboratori, l'acquirente avrà diritto a risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

14. Disposizioni Generali.

14.1 Il Venditore si impegna ad ottenere e mantenere efficaci tutte le licenze, i permessi, le autorizzazioni e gli atti di assenso necessari per adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto.

14.2 Il Venditore e l'Acquirente sono parti indipendenti. Il Contratto non comporta alcun rapporto di agenzia, di collaborazione, di partnership, di dipendenza o di rappresentanza tra le Parti. Nessuna Parte avrà il diritto, l'autorità o il potere di agire in nome e/o per conto dell'altra Parte, né di vincolare l'altra Parte o di costituire obbligazioni a carico dell'altra Parte nei confronti di soggetti terzi.

14.3 L'inefficacia, nullità o inapplicabilità di alcune delle disposizioni del Contratto non potrà comportare in nessun caso l'inefficacia, nullità o inapplicabilità dell'intero Contratto, restando pienamente valide ed applicabili le restanti disposizioni.

14.4 Qualsiasi modifica al Contratto sarà valida soltanto se effettuata per iscritto e firmata da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

14.5 Qualsiasi rinuncia di una Parte ai diritti derivanti dal Contratto sarà valida soltanto se effettuata per iscritto e firmata da tale Parte.

14.6 Il Venditore non potrà in alcun caso cedere il Contratto, anche solo parzialmente, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.

14.7 Il Contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana.

14.8 Per ogni controversia relativa, o comunque collegata, al Contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Bologna.